



Dal Centro studi Ancot un vademecum sulle novità contenute in Finanziaria

Sull'Iva si cambia regime

Dalla telefonia alle auto aziendali, pioggia di novità

DI GIACOMO MANZANA
COMITATO SCIENTIFICO ANCOT

La Finanziaria per il 2008 contiene modifiche di tutto rilievo anche per quel che riguarda l'Iva. E l'Ancot con questa panoramica fa il punto della situazione.

Servizi di telefonia. A far data dal 1° gennaio 2008 viene eliminata l'indebitabilità oggettiva e forfettaria del 50% per l'Iva assolta su acquisti di telefonia mobile, sostituita con una detrazione secondo ordinarie regole di inerzia (articolo 19 del dpr n. 633/72). Pertanto, nel caso di utilizzo esclusivo per l'attività, spetta la detrazione piena.

A partire dal 1° marzo 2008 scatta poi l'obbligo di assoggettamento a Iva a valore normale dell'utilizzo extra-aziendale, o della messa a disposizione a favore di dipendenti, dei telefoni cellulari, qualora avvenga a titolo gratuito o per un corrispettivo inferiore a tale valore normale. Il valore normale si determina in base al costo sostenuto, oppure ai listini di vendita se i servizi telefonici formano oggetto dell'attività propria dell'impre-

sa. L'obbligo viene meno laddove l'impresa consideri già in sede di acquisto una detrazione strettamente limitata alla quota di impiego aziendale. Chi nel quinquennio 2008-2012 detrarà l'Iva sui telefonini per oltre il 50% sarà compreso nelle liste selettive di controllo.

Auto aziendali. Viene modificato l'articolo 19-bis1 del dpr n. 633/72 relativo alle autovetture al fine di rendere la norma compatibile con la decisione Ue del giugno 2007. Le nuove disposizioni sono interpretative e hanno efficacia a partire dal 28 giugno 2007. Il nuovo articolo 19-bis1, lettera c), stabilisce, in conformità alla decisione Ue, che il limite del 40% non riguarda mezzi a uso esclusivamente aziendale o professionale, e cioè indipendentemente dal tipo di attività svolta dal contribuente. Per usufruire della detrazione piena, l'impresa o il professionista avrà comunque il non agevole onere di documentare al fisco un siffatto utilizzo esclusivo.

Laddove il contribuente abbia applicato la detrazione ridotta al 40%, considerandoli parzial-

mente inerenti, nessuna fattura deve essere emessa per assoggettare l'impiego privato dell'auto o la messa a disposizione a dipendenti per corrispettivi a titolo gratuito o per corrispettivi inferiori al valore normale. Diversamente, e dunque per auto originariamente considerate a uso esclusivo (detrazione al 100%), poi utilizzate anche per fini extra-aziendali, dovrà assoggettarsi a Iva, a partire dal 1° marzo 2008, il valore normale dell'uso del veicolo, qualora risultasse superiore al corrispettivo eventualmente fatturato. Tale valore normale corrisponde (articolo 14 del dpr n. 633/72) all'importo valido ai fini della tassazione Irpef del benefit (30% della tariffa Aci), al lordo delle somme trattenute al dipendente e al netto dell'Iva compresa in detto importo.

Ratificato infine il chiarimento delle Entrate sulla corrispondenza tra base imponibile della rivendita di auto (o di altri beni) e percentuale ridotta di detrazione al momento dell'acquisto. Cessioni di auto con Iva detratta (anche con rimborso) al 40% sconteranno l'Iva sul 40% del

prezzo.

Sanzioni per il reverse charge (articolo 6 del dlgs n. 471/97). Si introducono sanzioni specifiche per l'irregolare applicazione del reverse charge di cui agli articoli 17 e 74, commi 6 e 8, del dpr n. 633/72 (subappalti in edilizia, cessioni di immobili strumentali, cessioni di oro e vendite di rottami). Viene stabilito che, in ogni caso, il cessionario o committente ha diritto a detrarre l'Iva ai sensi dell'articolo 19 del dpr n. 633/72, a condizione, ovviamente, che l'imposta sia stata comunque assolta (e dunque liquidata a debito), ancorché in modo irregolare, o dal cessionario o dal cedente, in base al meccanismo che è stato applicato.

Se il regime è stato adottato indebitamente (reverse charge quando si doveva utilizzare l'addebito ordinario oppure fattura con Iva quando si doveva applicare il reverse), ma l'imposta è stata comunque assolta, scatta una sanzione pari al 3% dell'Iva, con un minimo di 258 euro; per i primi tre anni quest'ultima sanzione non può comunque eccede-

re 10 mila euro. Al pagamento della sanzione sono tenuti in solido i soggetti obbligati al meccanismo dell'inversione contabile.

Qualora invece non venga emessa la fattura per l'operazione in reverse charge, fermo restando l'obbligo dell'autofatturazione in capo all'acquirente (con invio all'ufficio delle Entrate entro quattro mesi), scatta la sanzione prevista per operazioni esenti (dal 5 al 10% dell'imponibile).

Sanzione ordinaria, dal 100 al 200% dell'imposta, infine, per chi emette fatture con Iva esposta per operazioni che dovevano invece applicare il reverse charge, omettendone poi il versamento. In questo caso scatta la responsabilità solidale dell'acquirente per la sanzione e il versamento dell'imposta.

La stessa sanzione dal 100 al 200% viene irrogata nel caso in cui l'acquirente non assolve l'Iva sulle fatture ricevute con applicazione del reverse charge.

Modifiche al reverse charge su immobili strumentali (articolo 17 del dpr n. 633/72). Dal 1° marzo 2008 il reverse charge sulle cessioni di fabbricati strumentali, in vigore dal 1° ottobre 2007 solamente per quelle imponibili a Iva su opzione (dm 25 maggio 2007), viene esteso alle operazioni fatte ad acquirenti con detrazione entro il 25%, diverse comunque da quelle effettuate da imprese di costruzione o di ristrutturazione dell'immobile entro quattro anni dalla fine lavori. Queste ultime, assieme a quelle relative a cessioni effettuate nei confronti di privati, da chiunque effettuate resteranno invece a regime ordinario (Iva in fattura da parte del cedente). Viene inoltre chiarito che anche le cessioni immobiliari che sono entrate in reverse charge dal 1° ottobre 2007 possono computarsi come operazioni ad «aliquota zero» per la spettanza dei rimborsi Iva, annuali o trimestrali, a partire dai rimborsi richiesti dal 1° gennaio 2008.

Violazioni per gli scontrini fiscali (articolo 12 del dlgs n. 471/97). In caso di sospensione dell'attività disposta a seguito di mancata emissione di ricevuta o scontrino, ferma restando l'apposizione dei sigilli, non verranno evidenziati i motivi del fermo. Inoltre (comma 261), la sanzione scatta se nel quinquennio sono constatate quattro (anziché tre come in precedenza stabilito) violazioni, e in giorni diversi.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI TRIBUTARI



SEMINARI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - GENNAIO / FEBBRAIO 2008

La MANOVRA FINANZIARIA 2008

Venerdì 25 GENNAIO 2008 - Ore 15.00
S. BENEDETTO del T. - Hotel Progresso - V.le Trieste, 40
Relatore: Paolo Ricci
INFO: 0735.588851 (sede di Ascoli Piceno)

Sabato 26 GENNAIO 2008 - Ore 9.00
MADDALONI (CE) - Biblioteca Comunale - Via S. Francesco d'Assisi
Relatore: Giacomo Manzana (Comitato scientifico ANCOT)
INFO: 0825.26818 (sede regionale Campania)

Giovedì 31 GENNAIO 2008 - Ore 14.30
PADOVA - Hotel Campanile - C.so Stati Uniti, 54
Relatore: Giovanni Fiore (Comitato scientifico ANCOT)
INFO: 0735.83846 (sede nazionale)

L'ANTRICICLAGGIO - La III DIRETTIVA UE

Giovedì 7 FEBBRAIO 2008 - Ore 14.30
MILANO - Politecnico - Aula Roger - Via Ampere, 2
Relatore: Rino Perrone
INFO: 02.2894654 (sede di Milano)

Sabato 26 GENNAIO 2008 - Ore 9.00
PESCIA (PT) - Albergo delle Rose - Via del Castellare
Relatore: Paolo Ricci
INFO: 0577.686334 (sede regionale Toscana)

Mercoledì 30 GENNAIO 2008 - Ore 9.00
PERUGIA - Park Hotel - Ponte San Giovanni
Relatore: Giacomo Manzana (Comitato scientifico ANCOT)
INFO: 0742.316288 (sede di Perugia)

SOCIETÀ di COMODO - TASSAZIONE degli IMMOBILI

Mercoledì 23 GENNAIO 2008 - Ore 14.30
ERBA (CO) - Villa San Giuseppe - Via U. Foscolo
Relatore: Giacomo Manzana (Comitato scientifico ANCOT)
INFO: 031.3338091 (sede di Como)

STUDI di SETTORE - Il CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Venerdì 8 FEBBRAIO 2008 - Ore 9.30
ROMA - Hotel Capital Inn - Via C. Santarelli, 96
Relatore: Maurizio Yannucci
INFO: 06.97840862 (sede di Roma)